

Prot. n. 415/w.

Decreto n. 75

Il Presidente del Tribunale

Ritenuta la necessità di provvedere ad un aggiornamento delle tabelle in seguito alle variazioni intervenute nella assegnazione in esito a concorso interno dei magistrati nel settore civile con l'assegnazione di un ruolo di sole cause di lavoro e previdenza ad un magistrato in luogo dell'assegnazione di un ruolo formato per metà di cause di lavoro e per metà di cause di famiglia e alla copertura del posto di presidente di sezione civile;

sentiti i magistrati

dispone

l'assetto del settore civile viene così modificato (in grassetto le parti aggiunte o modificate e in barrato quello eliminate):

Quanto al Presidente del Tribunale

"Presidente del tribunale

- dott. Vittorio ZANICHELLI -
- E' il titolare dell'ufficio, ne garantisce l'unitarietà e lo rappresenta nei rapporti istituzionali e verso l'esterno. Adotta i "procedimenti" necessari per lo svolgimento dell'attività giudiziaria e per la gestione del personale di magistratura. Si coordina con il dirigente amministrativo, particolarmente per l'impiego delle risorse materiali e finanziarie, e riveste, nei riguardi del personale, il ruolo di "datore di lavoro". Dirige le commissioni "manutenzione", "D.Lvo n. 626/94", "tenuta albi CTU e periti", "scarto", ecc.
- Organizza e dirige l'ufficio secondo il prescelto modello organizzativo accentrato e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Verifica, attraverso incontri a cadenza almeno mensile con i presidenti sezionali, l'andamento dei servizi all'interno delle sezioni, la variazione delle pendenze, la produzione dei singoli giudici. Vigila sui comportamenti di possibile rilievo disciplinare. Svolge le funzioni di Coordinatore degli uffici dei giudici di

pace del circondario.

- E' assegnatario di tutti i procedimenti per ingiunzione nei quali sia richiesta la clausola della provvisoria esecutorietà.
- Presiede la Sezione fallimentare in costanza di vacanza del posto di presidente della prima sezione civile e è assegnatario quale relatore in camera di consiglio, salva la nomina del giudice delegato, dei procedimenti di concordato preventivo e paraconcorsuali presiedendo i relativi collegi.
- Tratta e definisce, salvo specifica delega ad altro magistrato o diversa previsione tabellare, tutti gli affari specificamente attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- Svolge ogni altra funzione conferitagli dall'ordinamento.

Sostituzione

Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o di impedimento del titolare è il Presidente Vicario e gradatamente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, il Presidente della prima civile, il Presidente della seconda civile, il Presidente della sezione penale, il più anziano dei giudici del settore civile.

Tiene le udienze presidenziali:

il secondo e il quarto giovedì di ogni mese nei procedimenti per divorzio giudiziale;

In caso di assenza, di impedimento temporaneo, di astensione e di ricusazione, nella trattazione dei procedimenti per divorzio giudiziale il presidente è sostituito nell'ordine dal presidente della seconda sezione e da quello della prima sezione

Quanto alla Prima sezione civile

"E' composta da un Presidente di sezione e da dieci giudici

E' suddivisa in:

- una sottosezione addetta al contenzioso ordinario formata dal Presidente della sezione e da sette giudici;
- una sottosezione addetta alle procedure concorsuali e paraconcorsuali e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari formata dal Presidente della sezione e da tre giudici

Sottosezione ordinaria

Affari attribuiti:

A) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie:

- contratti di ogni genere;
- responsabilità extracontrattuale;
- contenzioso di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall. non attribuito alla sottosezione;
- ogni altra materia non attribuita in via esclusiva ad altra sezione.

L'attribuzione avviene in base all'oggetto della domanda. Nel caso di cumulo di domande, viene data prevalenza alla specializzazione della seconda sezione civile così che a tale sezione va assegnata la controversia se almeno una delle domande riguardi le materie ad essa assegnate.

B) altri affari:

- procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A);
- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui cautelari concernenti le materie sub A);
- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui cautelari emessi dai giudici della sottosezione fallimentare in materia di fallimenti (esclusi, quindi, i reclami su provvedimenti resi in materia di esecuzione);
- giudizi in caso di incompatibilità di cui all'art. 186 bis disp. att. c.p.c.
- procedimenti sulle ricusazioni dei giudici della II sezione;
- ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale innestata su una decisione monocratica resa nelle predette materie, che non sia diversamente e specificamente attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri;
- procedimenti per ingiunzione in materie non specializzate, in cui non sia richiesta la provvisoria esecuzione del decreto;

GIORNI DI UDIENZA PER OGNI AFFARE DI COMPETENZA COLLEGIALE E RELATIVA CAMERA DI CONSIGLIO:

secondo MERCOLEDI' del mese, h. 11.00.

ADDETTI ALLA SOTTOSEZIONE

Presidente - Dott.ssa Emilia SALVATORE

- a) svolge l'attività organizzativa propria della funzione avendo cura di:
- vigila sulle assegnazioni dei procedimenti ai giudici della sezione effettuate dalla Cancelleria in base ai criteri predeterminati nelle presenti tabelle;
- organizzare incontri, a cadenza bimestrale, tra i giudici della sezione per la discussione di problemi comuni e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali finalizzato al raggiungimento, ove possibile, dell'omogeneità delle prassi e delle decisioni, quanto meno sotto il profilo del rito;
- sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e vigilare sull'attività dei giudici della sezione, assumendo a tal fine informazioni a cadenza quantomeno trimestrale, nonché ogni eventuale e congruente iniziativa;
- coltivare i rapporti con la seconda sezione civile nella persona del suo presidente per lo scambio di esperienze utili a favorire una omogeneità di prassi nel più allargato ambito del tribunale;
- collaborare con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio, in particolare quale tramite fra questi ed i giudici della sezione per questioni di attenzione od interessi comuni.
- b) svolge inoltre le seguenti attività:
- gestione di un ruolo di contenzioso civile ordinario, pari ad una metà dei ruoli affidati agli altri giudici della sottosezione, sia in termini di numeri assoluti che in termini di attività richiesta (udienze, sentenze) formato con fascicoli nelle seguenti materie di competenza della sezione : contenzioso ordinario in cui è parte il curatore fallimentare o un soggetto in concordato preventivo e, per il residuo, contratti in genere.
- integrazioni dei collegi delle due sottosezioni (ordinaria e fallimentare) in funzione di presidente;
- è assegnatario dei procedimenti ex art. 696 e 696 bis c.p.c..

È competente per l'opposizione ex art. 170 del T.U. n°115/02 ai decreti di pagamento dei compensi agli ausiliari e collaboratori del magistrato, al difensore e al consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio statale, ex art. 84 T.U. cit, al difensore d'ufficio ed a quello di persona ammessa a programma di protezione nel processo penale, ex art. 115 e 116 T.U. cit; per i procedimenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 e 29 della legge n°794/1942.

Viene inoltre previsto l'esone po totale da ogni altra attività della sottosezione, salva la composizione dei collegi in funzione di presidente.

GIORNI DI UDIENZA PRESIDENZIALE

Collegio fallimentare MERCOLEDI

procedimenti ex art. 696 e 696 bis c.p.c.: 2° e 4° MERCOLEDI di ogni mese

UDIENZE MONOCRATICO

Prima comp. MARTEDI';

Trattazione e istruttoria GIOVEDI' del mese;

Nelle specifiche funzioni presidenziali, il Presidente di Sezione sarà sostituito dal magistrato più anziano fra i componenti della Sezione e dal Presidente del Tribunale per i collegi fallimentari

- 1) Giudice (dott. Alberto ROVATTI)
- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 2, 3, 4, 5, 6, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: VENERDI'

trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI' E GIOVEDI'

- 2) Giudice (dott. Emanuela CORTELLONI)
- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 3, 4, 5, 6, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MERCOLEDI

trattazione ed istruttoria: MARTEDI', E GIOVEDI'

3) Giudice – (NN)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 4, 5, 6, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MARTEDI'

trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI' E GIOVEDI'

4) Giudice - (dott. Susanna CIVIDALI)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 3, 5, 6, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: GIOVEDI'

trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI' E VENERDI'

5) Giudice – (dott. Antonella RIMONDINI)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 3, 4, 6, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MARTEDI'

trattazione ed istruttoria: GIOVEDI' E VENERDI'

6) Giudice - (dott. Laura DEL BORRELLO)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, 7;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: VENERDI'

trattazione, istruttoria e altri affari: MERCOLEDI' E GIOVEDI'

7) Giudice – (dott. Paolo SIRACUSANO)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, 6;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MARTEDI'

trattazione, istruttoria e altri affari: MERCOLEDI' E GIOVEDI'

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI

- quanto ai procedimenti contenziosi, si procede ad assegnare al Presidente tutti i fascicoli in cui è parte il curatore fallimentare o un soggetto in concordato preventivo e quindi gruppi di quattro fascicoli successivi iniziando dal giudice 1) e quindi ad assegnare il fascicolo successivo all'ultimo gruppo in materia di contratti in genere al Presidente;
- quanto ai procedimenti per ingiunzione, all'assegnazione ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondo turni settimanali stabiliti di semestre in semestre;
- per ogni altro affare, all'attribuzione paritaria ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, ,6, 7;
- CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI
- La presidenza dei collegi viene assunta dal Presidente di sezione o, in ogni caso di sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano. I collegi sono composti in ordine decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI ASTENUTI, RICUSATI O INCOMPATIBILI

- Il Presidente, nelle sue attività precedentemente elencate, di qualsiasi tipo, sarà sostituito a turno dai giudici della sottosezione in ordine decrescente di anzianità, salvo che nelle specifiche funzioni presidenziali per le quali sarà sostituito dal magistrato più anziano fra i componenti della Sezione.
- la sostituzione fra gli altri giudici, nei procedimenti monocratici, avverrà a rotazione circolare, per cui 1 sostituisce 2, che sostituisce 3, che sostituisce 4, che sostituisce 5, che sostituisce 6, che sostituisce 7, che sostituisce 1.

Nei procedimenti collegiali:

- ove l'impedimento riguardi un componente, la sostituzione avverrà con il componente che lo segue o, se non ve ne è alcuno, che lo precede in ordine di anzianità; nel caso in cui l'impedimento riguardi il relatore, il nuovo relatore verrà di volta in volta nominato dal presidente del collegio;
- se l'astensione, la ricusazione o l'incompatibilità riguardi il collegio nella sua interezza, o comunque un numero di giudici che non consenta la

composizione, il relativo procedimento verrà riassegnato alla sottosezione ordinaria della II sezione.

Sottosezione addetta ai fallimenti ed alle esecuzioni

Affari attribuiti

- Procedure concorsuali e paraconcorsuali di ogni genere, e contenzioso connesso in cui sia relatore il giudice delegato;
- Espropriazioni immobiliari e contenzioso connesso (opposizioni ex art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c.);
- Espropriazioni mobiliari e presso terzi, esecuzioni per consegna e rilascio, esecuzioni forzate di obblighi di fare e non fare e contenzioso connesso (opposizioni ex art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c.; controversie ex art. 512 e 548 c.p.c., salvo quelle costituenti controversie e x artt. 409 e 442 nonché 447 bis c.p.c., che vengono espressamente riservate, rispettivamente, ai giudici della sottosezione lavoro ed al giudice delegato alla trattazione delle cause di locazione); attuazione dei provvedimenti cautelari non riservata al giudice della cautela o del merito; provvedimenti ex art. 1211, 1514 co. 1° e 1515 co. 3°, 2795 ss cc e, in generale, ogni provvedimento di autorizzazione alla vendita od assegnazione di beni;
- procedimenti in materia di registro delle imprese.

GIORNI DI UDIENZA COLLEGIALE E CAMERA DI CONSIGLIO: MARTEDI e GIOVEDI

ADDETTI ALLA SOTTOSEZIONÉ

Presidente: Presidente della sezione

- Presiede i collegi della sezione non presieduti dal Presidente del Tribunale
- 1) Giudice (dott. Michele CIFARELLI)
- giudice delle esecuzioni mobiliari e immobiliari;
- giudice delegato alla vigilanza del registro delle imprese.

GIORNI DI UDIENZA:

procedimenti contenziosi: MARTEDI'; espropriazioni immobiliari MERCOLEDI';

espropriazioni mobiliari: MARTEDI', VENERDI e GIOVEDI' alterni

2) Giudice - (dott. Alessandra MIRABELLI)

- componente del tribunale fallimentare

- addetto alle procedure concorsuali in ragione di 1/2 del carico complessivo ed al connesso contenzioso;
- relatore sui ricorsi contro i decreti del giudice del registro con pari attribuzione rispetto al giudice 3).

GIORNI DI UDIENZA:

procedimenti contenziosi: MARTEDI'; udienze fallimentari: MERCOLEDI'; esame stato passivo: GIOVEDI'

In quanto madre di un minore di anni tre potrà fissare le udienze in orari compatibili con la funzione.

3) Giudice - (dott. Laura GALLI)

- componente del tribunale fallimentare
- addetto alle procedure concorsuali in ragione di 1/2 del carico complessivo ed al connesso contenzioso;
- relatore sui ricorsi contro i decreti del giudice del registro con pari attribuzione rispetto al giudice 2).

GIORNI DI UDIENZA:

procedimenti contenziosi: MARTEDI'; udienze fallimentari: MERCOLEDI'; esame stato passivo: GIOVEDI'

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI

assegnazione dei ricorsi in matéria di fallimenti e concordati preventivi (dopo l'ammissione) attribuendo:

- al giudice 2) quelli con numero di iscrizione a ruolo pari e i successivi contro il medesimo debitore;
- al giudice 3) quelli con numero di iscrizione a ruolo dispari e i successivi contro il medesimo debitore;
- ogni altro affare non diversamente disciplinato, in misura paritaria ai giudici 1, 2 e 3.

Ciascun giudice verrà nominato delegato per i fallimenti e le altre procedure dichiarate all'esito dei ricorsi a lui assegnati.

I procedimenti di impugnazione dello stato passivo e le altre controversie concorsuali non di competenza della sezione ordinaria sono assegnati al giudice che non svolge la funzione di giudice delegato della procedura da cui le stesse traggono origine.

Componente del tribunale fallimentare è anche il giudice 1) quando uno dei due giudici delegati è incompatibile per aver svolto le funzioni di GD nel procedimento.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI

Salva l'attribuzione al Presidente del Tribunale per le procedure di concordato preventivo, la presidenza dei collegi viene assunta dal Presidente di sezione o, in ogni caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente del Tribunale o, gradatamente, dal giudice più anziano. I collegi sono composti in ordine decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI ASTENUTI, RICUSATI O INCOMPATIBILI

Procedimenti monocratici:

- in materia fallimentare 2) e 3) si sostituiscono a vicenda. In materia di esecuzioni i giudici 2) e 3) sostituiscono alternativamente il giudice 1).
- il Presidente della I sezione civile sostituisce il Presidente del Tribunale nell'attività di emissione dei decreti ingiuntivi con richiesta di provvisoria esecutività.

Procedimenti collegiali:

- le sostituzioni avverranno in modo da mantenere fermo il criterio della composizione in ordine decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato;
- nel caso in cui l'impedimento riguardi il relatore, il nuovo relatore verrà di volta in volta nominato dal presidente del collegio.

Se l'astensione, la ricusazione o l'incompatibilità riguardi contemporaneamente il presidente e un numero di giudici che non consenta la formazione di un collegio il relativo procedimento verrà riassegnato alla sottosezione ordinaria della II sezione.

In caso di impedimento o di incompatibilità diversa da quella di cui all'art. 186 bis disp. att. c.p.c. del giudice 1) della sottosezione le cause verranno assegnate in misura paritaria al giudice 2) e al giudice 3).

Ouanto alla Seconda sezione civile

"E' composta da un Presidente di Sezione e da otto giudici,

E' suddivisa in:

- una sottosezione addetta al contenzioso ordinario formata dal Presidente della sezione e dai giudici 1, 2, 3, 4, 5;
- una sottosezione addetta alla cause di lavoro e previdenza formata dai giudici 6, 7, 8;

Sottosezione ordinaria

Affari attribuiti

A) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie:

- stato della persona (filiazione disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità -; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni; etc.);
- diritti della personalità (azioni in materia di identità personale, nome, immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali, etc.);
- matrimonio e famiglia (separazione giudiziale, divorzio; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 cc; opposizione a matrimonio ex artt. 102-104 cc; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss cc; azioni concernenti il regime patrimoniale della famiglia –esclusione del coniuge dall'amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, etc.-; mantenimento figli; alimenti; etc.);
- successioni e divisioni (impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per lesione di legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione, scioglimento comunioni ordinarie, etc.);
- diritti reali (usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini, regolamento confini, violazione distanze legali, etc.);
- possesso, denunce di nuova opera e danno temuto;
- trascrizioni;
- querele di falso proposte in via principale;
- opposizioni in materia esecutiva ex art. 615 co.1° e 617 co.1° c.p.c.
- opposizioni di terzo ex art. 404 c.p.c.;

- locazione, comodato ed affitto, ex art. 447 bis c.p.c.; convalida di sfratto.

B) altri affari

- procedimenti di volontaria giurisdizione che non siano per legge o per previsione delle presenti tabelle attribuiti specificamente al Presidente del Tribunale o ad altri giudici:
- monocratici: procedimenti del giudice tutelare; provvedimenti in tema di aborto; ex artt. 485 co 1°, 508 co.1°, 509 co.1°, 517 co.2°, 528 ss, 620 co. 2° e 6°, 621 co. 1°, 730 co.1°, 736 co.2°; provvedimenti ex art. 1841 cc.; provvedimenti ex artt. 749, 752 ss, 762 ss, 781 ss c.p.c; impugnazioni di atti di diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ex art. 30 co. 6 del D.Lgs 286/98; azioni civili contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ex artt. 44 del D.Lgs 286/98, o contro persone vittime di disabilità, ex art. 3 legge n°67/06; etc.);
- collegiali: adozione di maggiorenni, revoca per indegnità dell'adottante o dell'adottato; dichiarazioni di assenza o di morte presunta; autorizzazioni ex art. 375 e 397 cc e 747 c.p.c; rettifiche ed impugnazioni in materia di stato civile; nomina e revoca amministratori comunione e condominio; procedimenti disciplinari a carico dei notai; reclami avverso i rifiuti o le iscrizioni con riserva del conservatore dei registri immobiliari; etc.);
- procedimenti per divorzio;
- procedimenti per modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A);
- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui provvedimenti concernenti le materie sub A);
- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui provvedimenti emessi dai giudici delle controversie di lavoro e previdenza (reclami attribuiti a un collegio composto dal presidente della sezione e dai giudici del lavoro estranei al provvedimento reclamato;
- ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale innestata su una decisione monocratica resa nelle predette materie, che non sia diversamente e specificamente attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri.

GIORNI DI UDIENZA CIOLLEGIALE E RELATIVE CAMERE DI CONSIGLIO:

PRIMO, TERZO E QUARTO MERCOLEDI' DEL MESE;

ADDETTI ALLA SOTTOSEZIONE ORDINARIA

Presidente - dott. Angelo Gin TIBALDI

- a) svolge l'attività organizzativa propria della funzione verrà svolta avendo cura di:
- vigilare sulle assegnazioni dei procedimenti ai giudici della sezione effettuate dalla Cancelleria in base ai criteri predeterminati nelle presenti tabelle;
- organizzare incontri, a cadenza bimestrale, tra i giudici della sezione per la discussione di problemi comuni e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali finalizzato al raggiungimento, ove possibile, dell'omogeneità delle prassi e delle decisioni, quanto meno sotto il profilo del rito;
- sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e vigilare sull'attività dei giudici della sezione, assumendo a tal fine informazioni a cadenza quantomeno trimestrale, nonché ogni eventuale e congruente iniziativa;
- coltivare i rapporti con la I e la II sezione civile nella persona dei sui Presidenti per lo scambio di esperienze utili a favorire una omogeneità di prassi nel più allargato ambito del Tribunale;
- collaborare con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio, in particolare quale tramite fra costui ed i giudici della sezione per questioni di interesse comune.
 - b) svolge inoltre le seguenti attività:
- presiede i collegi della sezione;
- tratta tutti i procedimenti ex art. 337 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (esclusi quelli relativi alle successive modifiche ex art. 337 quinquies c.c.), mediante convocazione delle parti davanti a sé, relazione al collegio, soluzione definitiva o almeno provvisoria oppure riassegnazione degli affari ai singoli giudici per il caso in cui i provvedimenti stessi debbano avere un ulteriore corso.
- tratta i procedimenti ex art. 148 c.c.;
- tratta tutti i procedimenti in camera di consiglio a competenza monocratica (esemplificati in premessa) che non siano per legge o per previsione tabellare attribuiti specificamente al Presidente del Tribunale o ad altri giudici;
- presiede la Sezione Specializzata Agraria;
- gestisce della fase presidenziale dei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale.

GIORNI DI UDIENZA PRESIDENZIALE nei procedimenti di separazione:

separazione giudiziale: 1° e 4° MARTEDI' di ogni mese separazione consensuale: 2° e 3° MARTEDI' di ogni mese;

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA MERCOLEDI' E GIOVEDI'

Nelle specifiche funzioni presidenziali, il Presidente di sezione sarà sostituito dal magistrato più anziano fra i componenti della Sezione.

1) Giudice – (dott. Ester RUSSO)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 2, 3, 4.

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: VENERDI'

trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI' E GIOVEDI'

2) Giudice – (dott. Giuseppe PAGLIANI)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 3, 4.

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MARTEDI'

trattazione ed istruttoria:, MERCOLEDI' E GIOVEDI'

3) Giudice - (NN)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 4.

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: MARTEDI'

trattazione ed istruttoria:, MERCOLEDI' E GIOVEDI'

In quanto affidataria di un minore di tre anni potrà gestire gli orari delle udienze in modo compatibile con la funzione.

4) Giudice – (NN)

- addetto al contenzioso civile ordinario e ad ogni altra attività propria della sottosezione, con pari attribuzione rispetto ai giudici 1, 2, 3.

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA

prime udienze: LUNEDI'

trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI'

5) Giudice – (dott. Roberto Masoni)

- giudice tutelare. Per le convalide dei T.S.O., interruzioni di gravidanza, convalide accompagnamenti e trattenimenti, potranno essere stabiliti turni di reperibilità tra detti giudici supplenti.
- unico relatore nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione;
- addetto alla trattazione delle controversie in materia di locazione, comodato ed affitto, ex art. 447 bis c.p.c. (anche se nascenti ex art. 548 cc), ivi compresi i procedimenti per ingiunzione in dette materie; nonchè dei procedimenti per convalida di sfratto;
- componente dei collegi della sottosezione, quale sostituto dei colleghi astenuti, ricusati, incompatibili e supplente dei colleghi assenti od impediti, senza compiti di relatore;
- è assegnatario dei procedimenti di competenza monocratica assegnati alla sezione con esclusione di quelli in materia di famiglia o di tutela della persona;
- è assegnatario di un ruolo di contenzioso ordinario pari ad un terzo di quello degli altri giudici formato escludendo la materia della famiglia e dei diritti della persona;

Poiché il carico di lavoro è superiore a quello assegnato agli altri giudici della sezione è affiancato da due GOT per la trattazione dei procedimenti di amministrazione di sostegno (attualmente in numero di circa 2.400);

GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA MARTEDI', GIOVEDI' E VENERDI'

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI

Salve le attribuzioni esclusive precedentemente indicate, comportanti l'assegnazione automatica al giudice per esse designato, la cancelleria, con il controllo del Presidente di sezione, procederà, per ciascuna tipologia di affari progressivamente seguendo il numero di RG, all'assegnazione ai giudici 1, 2, 3, 4 di blocchi di tre cause ciascuno nonché all'assegnazione al giudice 5) di una causa in materia di possesso, diritti reali e diritti successori.

Sottosezione lavoro

Affari attribuiti

Controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (anche se nascenti ex art. 548 c.p.c.), procedimenti per ingiunzione e cautelari ante causam correlati

ADDETTI ALLA SOTTOSEZIONE LAVORO

6) Giudice - (dott. Valeria VACCARI)

- addetto in via esclusiva alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai decreti ingiuntivi ed ai procedimenti cautelari correlati, in ragione di 1/3 del carico complessivo.

GIORNI D'UDIENZA:

LUNEDI', MARTEDI'(anche per legge Fornero), MERCOLEDI' e GIOVEDI' (anche per legge Fornero), con prime udienze periodicamente variate

7) Giudice – (dott. Luigi BETTINI)

- addetto in via esclusiva alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai decreti ingiuntivi ed ai procedimenti cautelari correlati, in ragione di 1/3 del carico complessivo.

GIORNI D'UDIENZA:

MARTEDI' (anche per legge Forinero), MERCOLEDI' e GIOVEDI' (anche per legge Fornero), con prime udienze periodicamente variate

8) Giudice - (dott. Vincenzo CONTE)

- addetto in via esclusiva alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai decreti ingiuntivi ed ai procedimenti cautelari correlati, in ragione di 1/3 del carico complessivo.

GIORNI D'UDIENZA:

MARTEDI' (anche per legge Fornero), MERCOLEDI' e GIOVEDI' (anche per legge Fornero), con prime udienze periodicamente variate

 Le opposizioni alle ordinanze del rito di cui all'art. 1 comma 47 e segg. legge 92/12 sono assegnate al medesimo giudice che ha trattato la fase sommaria del procedimento.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI

- Contenzioso ordinario: assegnazione automatica nell'ordine ai giudici 6),
 7) e 8) di otto controversie, di cui un blocco di cinque ex art. 409 c.p.c. e uno di tre ex art. 442 c.p.c..
- Per i procedimenti ex lege "Fornero" e per i cautelari la suddivisione viene

fatta attribuendo in ordine cronologico un procedimento a ciascun giudice iniziando dal giudice 6).

- Per i procedimenti ex art. 445-bis c.p.c. la suddivisione viene fatta attribuendo in ordine cronologico tre procedimenti a ciascun giudice iniziando dal giudice 6);

 Decreti ingiuntivi, ogni altro affare diverso da quelli di cui ai punti precedenti: assegnazione a ciascun addetto, in base a turno settimanale ciclico.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI

Sottosezione ordinaria

La presidenza dei collegi viene assunta dal Presidente di sezione o, in ogni caso di sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano della sottosezione. I collegi sono composti dai magistrati della sezione (escluso il giudice 5 e salvi i casi di sostituzione) in ordine decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI ASTENUTI, RICUSATI O INCOMPATIBILI

Sottosezione ordinaria

- Il Presidente, nelle sue attività precedentemente elencate, di qualsiasi tipo, sarà sostituito a turno dai giudici della sottosezione in ordine decrescente di anzianità;
- la sostituzione fra gli altri giudici, nei procedimenti monocratici, avverrà a rotazione circolare, per cui 1 sostituisce 2, che sostituisce 3, che sostituisce 4. Il giudice 5 è sostituito, a turno, nell'ordine, dai giudici: 1, 2, 3, 4.

Nei procedimenti collegiali:

- ove l'impedimento riguardi un componente, la sostituzione avverrà con il componente che lo segue o, se non ve ne è alcuno, che lo precede in ordine di anzianità; nel caso in cui l'impedimento riguardi il relatore, il nuovo relatore verrà di volta in volta nominato dal presidente del collegio;
- se l'astensione, la ricusazione o l'incompatibilità riguardi il collegio nella sua interezza, o comunque un numero di giudici che non consenta la composizione, il relativo procedimento verrà riassegnato alla sottosezione ordinaria della I sezione.

Sottosezione lavoro

- La sostituzione avviene a rotazione circolare, per cui 6 sostituisce 7, che sostituisce 8.

SUPPLENZA AUTOMATICA IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO

Sottosezione ordinaria

- per le funzioni monocratiche, subentro dei Giudici Onorari di Tribunale specificamente indicati;

ove ciò non sia possibile, e comunque per le funzioni collegiali, valgono i criteri di sostituzione precedentemente indicati.

Sottosezione lavoro

- subentro dei Giudici Onorari di Tribunale specificamente indicati;
- ove ciò non sia possibile, valgono i criteri di sostituzione precedentemente indicati."

Stante la necessità di garantire la funzionalità delle sezioni il presente provvedimento è da considerarsi urgente.

Per una migliore comprensione si allega una versione riportante le modifiche (parti cancellate in carattere rosso barrato; parti aggiunte in carattere grassetto).

Modena, 17 ottobre 2016

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Appichelli

Si comunichi:

- Al Presidente della Corte d'appello
- Al Consiglio Giudiziario
- Ai magistrati
- Alle cancellerie
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e E.C.